



## **Decreto legge del 24 marzo 2022 n.24**

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

### **Valutazione generale**

*Il decreto legge 24/2022 interviene sulle misure di contrasto alla diffusione della pandemia rimodulando le disposizioni in ragione della fine dello stato di emergenza a decorrere dal 31 marzo 2022 e del progressivo attenuarsi della crisi sanitaria.*

*La norma, dunque, nel superare il sistema di zone a colori, modifica i termini di utilizzo delle certificazioni verdi (green pass base e green pass rafforzato) e i relativi tempi di vigenza, così come interviene sulla durata degli obblighi vaccinali e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.*

*Il decreto nel voler rispondere all'esigenza di una progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria, dunque, procede all'allentamento di alcune disposizioni di contenimento del contagio e al non condivisibile superamento di importanti strumenti di tutela, su tutti quelli rivolti alle lavoratrici e ai lavoratori fragili e quelli rivolti ai genitori con figli in condizione di fragilità o posti in isolamento in seguito a contagio, che cessano al 31 marzo 2022.*

*Le disposizioni contengono ulteriori e specifici profili di criticità in relazione a quanto previsto per il sistema di istruzione con alcune misure che risultano errate sotto molti profili: introducono discriminazioni tra il personale dello stesso comparto; sottraggono fondi ai Contratti integrativi delle scuole; contraddicono l'operato dello stesso Ministero in materia di didattica a distanza.*

*Gli allentamenti previsti avvengono senza che, inoltre, vi sia un intervento sui Sistemi Sanitari Regionali volto a metterli nelle condizioni di rispondere adeguatamente alle conseguenze di due anni di pandemia e ad una gestione "ordinaria" di una eventuale nuova recrudescenza dei contagi, né che vi sia la garanzia da parte del Governo e delle amministrazioni ad ogni livello di accompagnare questo progressivo, e da tutti auspicato, ritorno alla piena normalità con un'adeguata attenzione a ciò che il pieno superamento delle misure di contenimento, che inizierà dal 1 maggio, potrà comportare.*

*In particolare riteniamo necessario prevedere che vi sia un costante e continuo confronto con le parti sociali volto a mantenere in essere tutti gli strumenti di prevenzione - a partire dai Protocolli per la sicurezza -, necessari a rendere i luoghi di vita e di lavoro sicuri sia per le lavoratrici e i lavoratori che vi operano sia per la popolazione tutta che vi accede.*

## ***Nel dettaglio***

### ***Art. 1 - Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19***

La disposizione consente, su richiesta delle Amministrazioni competenti, l'adozione, entro il 31 dicembre 2022, di ordinanze di protezione civile volte ad adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure già emanate durante l'emergenza in ambito organizzativo, operativo e logistico, prevedendo che tali ordinanze possano contenere anche misure derogatorie rispetto alle misure di contrasto sopracitate.

### ***Art 2 - Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19***

In relazione al superamento dell'emergenza e, dunque, al superamento della figura del **Commissario straordinario** la cui funzione e struttura **cessa al 31 marzo 2022**, per garantire il completamento della campagna vaccinale e l'azione di altre misure di contrasto alla pandemia, un'Unità ad hoc operativa fino al 31 dicembre 2022. Il direttore dell'Unità sarà nominato con Dpcm e agirà con i poteri attribuiti finora al Commissario straordinario. Per l'Unità ad hoc è nominato un direttore vicario (scelto tra i dirigenti di I fascia del Ministero della Salute). Il Ministero della Salute dal 1 gennaio 2023 assorbe le funzioni dell'Unità ad hoc e quindi dovrà gestire anche la campagna vaccinale.

Per garantire supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1 ottobre 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di personale: 3 dirigenti di II fascia, 3 dirigenti sanitari; 50 unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecnica, (area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali). L'assunzione avviene tramite concorsi pubblici, senza obbligo preventivo di espletare procedure di mobilità e con le modalità semplificate ex art. 10 L.76/2021. Agli oneri, pari a euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale MEF 2022-2024 (accantonamento per Ministero della Salute).

### ***Art. 3 - Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19***

La disposizione modifica il **potere di ordinanza** attribuito al **Ministero della Salute** dal decreto legge n.52 del 2021 (e successive modifiche), prevedendo che a decorrere dal 1 aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza, possa:

- adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali (di concerto con i Ministeri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);
- introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l'estero nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti (sentiti i Ministri competenti per materia).

*Questa previsione desta preoccupazione nel momento in cui attribuisce al Ministero della Salute, con una semplice ordinanza (seppur di concerto con i Ministeri competenti) la facoltà di modificare o adottare i protocolli per lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali, senza che si faccia alcun riferimento al necessario confronto con le parti sociali.*

#### **Art. 4 - Isolamento e auto-sorveglianza**

La disposizione modifica le disposizioni normative in termini di isolamento e auto-sorveglianza, sancendo il superamento della quarantena e prevedendo che a decorrere dal 1 aprile 2022 è vietato uscire dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla **misura dell'isolamento** per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate **positive al SARS-CoV-2**, fino all'accertamento della guarigione. Il regime di isolamento cessa al conseguimento di esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento. La disposizione non incide sulla durata dell'isolamento conseguente all'accertamento della positività da Covid-19. **A coloro che hanno avuto contatti stretti** con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il **regime dell'autosorveglianza**: obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

#### **Art 5 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie**

La norma interviene sulle disposizioni relative all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, prevedendo che **dal 1 aprile al 30 aprile 2022** sussiste l'**obbligo** di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** per accedere e utilizzare i **mezzi di trasporto** (aeromobili, navi e traghetti interregionali, treni interregionale, IC, IC notte, e AV, autobus che collegano più di due regioni, con noleggio con conducente, impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, scolastico), le **funivie, cabinovie, e seggiovie** (se utilizzate con la chiusura paravento), per **spettacoli** aperti al pubblico **al chiuso o all'aperto** nonché agli **eventi sportivi**.

Si prevede inoltre che **fino al 30 aprile 2022** in **tutti i luoghi al chiuso** (diversi da quelli che richiedono FFP2) sia obbligatorio l'uso di **dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, incluse le sale da ballo (ad eccezione del momento del ballo). Sono esentati da tali obblighi i bambini di età inferiore a 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'utilizzo della mascherina, chi sta svolgendo attività sportiva.

L'obbligo di indossare il dispositivo al chiuso non sussiste laddove sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

I vettori aerei, marittimi e terrestri, loro delegati e titolari e gestori dei servizi e delle attività in cui vige l'obbligo sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

L'articolo, infine, dispone **fino al 30 aprile 2022** che **per i lavoratori** (anche addetti ai servizi domestici e familiari) siano considerati DPI, di cui all'art. 74, comma 1 del dlgs 81/2008 le **mascherine chirurgiche**.

Questa ultima previsione normativa presente anche nei precedenti Decreti Covid è già stata da noi criticata fortemente in quanto introduce un obbligo genericamente riferito a tutti i lavoratori riferendosi ad una fattispecie normativa che invece, giustamente, riconosce la specificità delle diverse mansioni svolte e delle conseguenti differenti misure di sicurezza da adottare: le mascherine chirurgiche non possono essere considerate un DPI in quanto tali, dato che esistono mansioni in cui è necessario indossare DPI superiori (quali, ad esempio, le FFP2).

#### **Art. 6 - Graduale eliminazione del green pass base**

L'articolo interviene sulle disposizioni che disciplinano l'utilizzo del *green pass base* per accedere a determinate strutture e servizi indicati nella norma.

In particolare, si prevede la proroga **al 31 dicembre 2022** per le persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali, della possibilità di fruire di uscite temporanee, purché tali siano munite di una certificazione verde COVID-19.

Il comma 2 disciplina **dal 1° al 30 aprile 2022**, l'accesso a servizi e attività per le persone in possesso del cosiddetto **green pass base** rimodulandone in parte l'utilizzo: la certificazione "base" rimane necessaria per accedere a:

- a) mense e catering continuativo anche aziendale;
- b) servizi di ristorazione al banco o al tavolo al chiuso in qualsiasi esercizio (ad esclusione di attività interne ad alberghi) – fino al 31 marzo era richiesto *green pass rafforzato*;
- c) concorsi pubblici;
- d) corsi di formazione pubblici e privati;
- e) colloqui in presenza con i detenuti e gli internati;
- f) spettacoli aperti al pubblico e competizioni sportive, all'aperto (al chiuso è richiesto il *green pass rafforzato*);

La disposizione abroga la previsione che ne prevede il possesso per accedere ai servizi alla persona e ai pubblici uffici, servizi postali e bancari, esercizi commerciali... (per abrogazione comma 1-bis e 1-ter articolo 9-bis della legge 87/2021).

I commi 3 e 4 prorogano al 30.4.2022 l'obbligo di utilizzo del *green pass base* per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo e per le strutture di formazione superiori (art. 9-ter L. 87/2021)

Il comma 5 stabilisce l'obbligo di *green pass base* dal 1 al 30 aprile 2022, in luogo del *green pass rafforzato* previsto fino al 31 marzo, per accedere ai mezzi di trasporto e il loro utilizzo (aeromobili, navi e traghetti interregionali - ad esclusione dei collegamenti dello Stretto di Messina e per le Isole Tremiti -, treni interregionali, IC, IC Notte e AV, autobus che collegano più di due regioni con orari, itinerari, prezzi e percorsi prestabiliti, autobus a noleggio con conducente).

Il comma 6 interviene sull'utilizzo del *green pass* nel **settore pubblico**, prevedendo che l'obbligo di accesso alla PA dei dipendenti con il *green pass base* sia esteso **al 30 aprile 2022**. Rimangono in vigore per lo stesso periodo le norme relative ai controlli da parte del datore di lavoro.

Analogamente viene prorogato anche per l'ingresso dei Magistrati negli **uffici giudiziari** l'obbligo del *green pass base* fino al **30 aprile 2022**.

Il comma 8, infine, proroga, fino **al 30 aprile 2022**, l'accesso dei dipendenti del **settore privato**, tenuti a possedere il *green pass base*. Rimangono in vigore per lo stesso periodo le norme relative ai controlli da parte del datore di lavoro. La possibilità di sostituire il lavoratore assente perché non in possesso del *green pass base* è estesa sempre al 30 aprile 2022.

### **Art. 7 - Graduale eliminazione del green pass rafforzato**

L'articolo 7 analogamente rimodula, **dal 1 al 30 aprile 2022**, l'utilizzo del **green pass rafforzato** per accedere a determinati servizi e attività, prevedendone l'uso per piscine e centri natatori...; convegni e congressi; centri culturali, sociali e ricreativi con attività al chiuso; feste al chiuso; sale gioco, scommesse e bingo; attività svolte in sale da ballo, discoteche e assimilati, spettacoli aperti al pubblico e competizioni sportive al chiuso.

Il possesso del **green pass rafforzato** è necessario anche per quanto concerne l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, **fino al 31 dicembre 2022** e sempre nel rispetto delle norme e idonee misure di sicurezza. A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è consentito l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere con Green Pass Rafforzato o con **green pass** rilasciato in seguito a vaccinazione con ciclo primario o avvenuta guarigione e tampone negativo.

### **Art. 8 Obblighi vaccinali**

La disposizione interviene sulle norme riguardanti gli obblighi vaccinali per gli **esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario**, per i quali è fissata **al 31 dicembre 2022** la scadenza dell'obbligo vaccinale, termine fissato anche per l'efficacia della sospensione dell'esercizio della professione. La sospensione dal lavoro per il personale sanitario sospeso per non essersi vaccinato, ma risultato positivo al Covid 19 cessa in caso di intervenuta guarigione, su istanza dell'interessato all'Ordine professionale, il quale dispone la cessazione sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.

Si prevede, inoltre, che il requisito dell'obbligo vaccinale ai fini dell'iscrizione agli Ordini professionali permanga fino al 31 dicembre 2022.

Analogamente si dispone la sussistenza fino al 31 dicembre 2022 dell'obbligo vaccinale per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.

La normativa rimodula gli obblighi vaccinali per le categorie di lavoratori previsti dalle disposizioni previgenti, disponendo che il **personale della scuola, del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori** continua ad essere soggetto all'obbligo vaccinale **fino al 15 giugno 2022**.

Suddetto obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

La disposizione introduce disposizioni differenti per il personale docente ed educativo della scuola, sottoposto analogamente a obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022 e per il quale sono specificate le modalità di verifica dell'adempimento ed eventuali sospensioni, confermando le precedenti modalità di controllo e l'atto di accertamento della violazione dell'obbligo non determina la sospensione dell'attività lavorativa, ma impone al dirigente scolastico di adoperare il personale in attività di supporto alle istituzioni scolastiche.

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni educative provvedono dal 1° aprile fino al termine delle lezioni a sostituire il personale non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato. Si tratta, purtroppo, esclusivamente di sostituzioni del personale docente e non del personale ATA, generando un'evidente disparità di trattamento tra lavoratori.

Fermo restando l'obbligo vaccinale, le categorie ad esso soggette (con l'esclusione del personale sanitario) e i lavoratori over 50, a partire dall'entrata in vigore del decreto e fino al 30 aprile 2022, per accedere al lavoro devono possedere e, su richiesta, esibire il *green pass base*.

*Le sostituzioni consentite nel caso del personale docente non vaccinato non sono consentite per il personale ATA che non si capisce come potrà continuare, da non vaccinato, a svolgere attività di assistenza alla didattica e di collaborazione con i docenti nei laboratori, nelle palestre, nella scuola dell'infanzia, nelle mense e agli alunni con disabilità.*

*I fondi che saranno necessari per pagare i supplenti dei docenti rientrati senza vaccinarsi si prendono alle scuole, si prendono cioè dal fondo di istituto. Un'operazione a perdere per la scuola, anti-contrattuale per il personale e per i sindacati.*

### **Art. 9 - Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo**

Dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022 è possibile svolgere uscite didattiche, viaggi di istruzione e partecipare a manifestazioni sportive.

Nelle istituzioni del sistema integrato zero sei, nelle scuole primarie, nelle secondarie di primo e di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, in presenza di almeno **quattro casi di positività** tra gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di **mascherine di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età. Le mascherine non sono obbligatorie durante le attività sportive.

Gli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale **in isolamento in seguito all'infezione**, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della **didattica digitale integrata su richiesta** della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica.

Fino alla fine dell'anno scolastico 2021/2022, nelle istituzioni e nelle scuole del sistema educativo, scolastico e formativo, nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- a) utilizzo delle mascherine di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea..

*La didattica a distanza, tanto demonizzata dal Governo al momento del picco di gennaio scorso, con un numero incalcolabile di classi a casa, quanto ora concessa in modo anomalo per gli studenti che rimangono a casa per contagio su domanda delle famiglie, previo certificato del medico sulla sostenibilità dello sforzo fisico da parte dell'alunno malato. Una didattica difficile da svolgere,*

*come ben sanno i docenti che debbono svolgere il loro lavoro in classe con due diverse "attenzioni", una per gli alunni in classe e una per gli alunni a casa.*

#### **Art. 10 - Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19**

L'articolo dispone una serie di proroghe **al 31 dicembre 2022**, contenute nell'Allegato A, tra cui:

- Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
- Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario.
- Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto pandemico da COVID-19.
- Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
- Temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie.

Mentre una serie di disposizioni sono prorogate **fino al 30 giugno 2022** (allegato B)

In particolare, fino al 30 giugno, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

*Rispetto al lavoro agile, si è in presenza della proroga al 30 giugno del 2022 del regime cosiddetto semplificato introdotto nel maggio del 2020 (D.L. 34 2020 art. 90 commi 3-4).*

*La richiesta avanzata anche attraverso il protocollo sottoscritto con il Ministro del Lavoro del 6 dicembre 2021 prevedeva d'intervenire attraverso una modifica normativa per la semplificazione degli adempimenti relativamente alle comunicazioni e all'invio degli accordi individuali.*

*L'ipotesi sulla quale il Governo stava operando era quella di un'azione emendativa - che, ripristinando l'obbligo dell'accordo individuale, manterrebbe anche in regime ordinario le procedure semplificate per le comunicazioni - attraverso l'utilizzo del veicolo legislativo della conversione del decreto legislativo cosiddetto "Sostegni TER".*

*Il percorso invece poi si è limitato alla proroga al 30 giugno 2022 attraverso il presente decreto delle disposizioni introdotte nel 2020.*

*E' previsto che si intervenga successivamente con la novazione normativa prima indicata che avrebbe anche l'utilità di favorire un ricorso maggiormente strutturato al lavoro agile anche in considerazione dell'azione contrattuale che si sta realizzando sul tema.*

*Il testo proroga al 30 giugno 2022 esclusivamente queste disposizioni e non quelle relative ai commi 1 e 2 dello stesso articolo che introducevano la possibilità di utilizzo del lavoro agile per genitori di figli minori o per lavoratori fragili. L'assenza di questa proroga rappresenta chiaramente un forte limite per le situazioni di difficoltà che abbiamo già registrato in questi anni e che potrebbero verificarsi anche nel corso dei prossimi mesi. Si rende necessario, indubbiamente, una proroga anche per questa possibilità e per quanto disposto dai commi 2 e 2-bis dell'art. 26 del decreto legge "Cura Italia", n. 18 del 2020 e successive modificazioni, la cui vigenza termina il 31 marzo 2022.*

È prorogata al 30 giugno 2022, infine, la facoltà di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

Tra le disposizioni oggetto di proroga, manca, infine, quella concernente la facoltà di ricorrere al congedo straordinario per i genitori.

### **Art. 11 Sanzioni e controlli**

L'articolo coordina con le modifiche introdotte il relativo sistema di sanzioni amministrative e controlli.

### **Art. 12 - Disposizioni in materia di proroga delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) e di contratti in favore di medici specializzandi**

Proroga le USCA fino al 30 giugno 2022 (come già previsto dalla Legge di Bilancio L. 324/2021), con la possibilità di stipulare contratti in favore di medici specializzandi e di riconoscere loro, ai fini del ciclo di studi, l'attività prestata anche oltre il periodo dell'emergenza.

### **Art. 13 - Raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali**

Prosegue anche dopo il 31 marzo 2022 da parte dell'Istituto superiore di sanità (ISS) la gestione della specifica Piattaforma di raccolta dati. Per il monitoraggio delle risposte immunologiche all'infezione e ai vaccini somministrati per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, il Ministero della salute, anche dopo il 31 marzo 2022, trasmette all'ISS - in interoperabilità con la Piattaforma ISS - i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini. Anche dopo il 31 marzo 2022 il sistema Tessera sanitaria trasmette alla Piattaforma ISS il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati.

I dati personali raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. Per la collaborazione scientifica e di sanità pubblica epidemiologica internazionale, i dati raccolti appositamente pseudonimizzati, possono essere condivisi con gli specifici database OMS e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). I trattamenti dei dati raccolti con la Piattaforma ISS sulla base di specifica e motivata richiesta all'Istituto, previa apposita pseudonimizzazione e assicurando la riservatezza e la sicurezza del dato, possono essere effettuati dai centri di competenza nell'ambito scientifico e di ricerca, nonché da enti di particolare rilevanza scientifica, di livello nazionale e internazionale, e da pubbliche amministrazioni, che a tale scopo assumono la qualità di responsabili del trattamento.

Le regioni e le province autonome monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del SARS-CoV-2 nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale e comunicano i dati quotidianamente al Ministero della salute e all'ISS, secondo le indicazioni fornite con apposita circolare ministeriale, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



*Prevedere con la solita formula sulle risorse date a legislazione vigente, impedisce di finanziare adeguatamente attività importanti, pur previste e spesso aggiuntive a quelle correnti.*

#### **Art 14 - Abrogazioni**

Il decreto, infine, supera definitivamente il sistema di **classificazione a colori** delle Regioni, abrogando le norme relative.

*Roma, 29 marzo 2022*